



TRIBUNALE DI FORLÌ

Il giudice,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.3.2016, in ordine all'opposizione del Pubblico Ministero alle produzioni documentali della difesa ed alla richiesta di riti alternativi, in quanto la sentenza della Corte di Cassazione disponeva l'annullamento "senza rinvio" della sentenza ex art. 425 c.p.p. del precedente GUP; le difese degli imputati insistevano nell'accoglimento delle richieste e producevano memorie sul tema;

osserva lo scrivente

il giudizio della Corte di Cassazione è giudizio di legittimità e tale ambito di giudizio vale anche per i ricorsi avverso le sentenze di non luogo a procedere ex art. 425 c.p.p.: a ben vedere si tratta di una sorta di contraddizione in termini venutasi a creare a seguito della riforma di cui alla L. 46/2006 che ha abrogato l'appello avverso le sentenze ex art. 425 c.p.p., in quanto la valutazione oggetto della decisione del giudice dell'udienza preliminare è preminentemente di carattere di merito (sostenibilità dell'accusa in giudizio e utilità del dibattimento). Ne consegue che la valutazione della Corte di Cassazione, a differenza di quanto avveniva in precedenza nelle impugnazioni delle sentenze ex art. 425 c.p.p. innanzi alla Corte d'Appello [che, infatti, quale giudice di merito di secondo grado, in caso di annullamento della sentenza impugnata (*rectius*, di non conferma della sentenza di non luogo a procedere), provvedeva direttamente a disporre il rinvio a giudizio], non può che attenersi alla completezza e congruità della motivazione in relazione al giudizio prognostico di cui sopra e non anche alla sussistenza nel merito dei presupposti per disporre il rinvio a giudizio; anche nel caso in esame la sentenza della Suprema Corte, a prescindere dal dato formale della formula di rinvio utilizzata, nella sostanza rileva i profili di contraddittorietà della motivazione ed individua i principi di diritto operanti in riferimento alle fattispecie di reato in contestazione, rimettendo poi gli atti a questo Tribunale per "nuova deliberazione"; il riferimento alla "nuova deliberazione" risulta quindi difficilmente compatibile con l'annullamento "senza rinvio" e con i principi giuridici sopra esposti: infatti, anche ammettendo un inquadramento del caso in esame nell'ipotesi di cui alla let. l) dell'art. 620 c.p.p., la "nuova deliberazione" di cui al dispositivo in esame, trattandosi necessariamente di un provvedimento di merito implicante un'autonoma decisione da parte del giudice (deliberazione sul rinvio a giudizio degli imputati), non può essere considerata quale uno dei "provvedimenti che occorrono" previsti dal successivo art. 621 c.p.p. in riferimento ai casi di annullamento senza rinvio previsti dalla let. l) in questione; dette valutazioni portano quindi a ritenere che, si ripete, a prescindere dal dato formale della formula di rinvio, all'annullamento disposto dal giudice di legittimità, debba conseguire un nuovo giudizio di merito in ordine alla sussistenza delle condizioni per il rinvio a giudizio degli

imputati. Un tale giudizio, a maggior ragione trattandosi di giudizio svolto innanzi ad un giudice diverso rispetto a quello che ha pronunciato la sentenza annullata, presuppone necessariamente la rinnovazione di tutte le fasi dell'udienza preliminare, con conseguente possibilità per le parti di effettuare produzioni documentali e richiedere riti alternativi (in ordine alla possibilità di effettuare riti alternativi dopo l'annullamento della sentenza di non luogo a procedere si veda Cass. Pen. 28184/2013), per tali ragioni deve essere respinta l'eccezione del Pubblico Ministero e devono essere ammesse le produzioni della difesa.

Il G.U.
Dr. Camillo Potlucchi

